



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 54 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 30 APRILE 2008.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA - BARI – RICORSO AD ISTANZA DELLA COOP. ESTENSE.
C/ IL COMUNE DI MOLFETTA E FORUM INVERT SRL PER
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELL'ORDINANZA
SINDACALE N. 8747/2008 DI DEROGA A CHIUSURA DOMENICALE DI
ESERCIZI COMMERCIALI – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – NOMINA
AVVOCATO DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23.04.2008 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 02 maggio 2008 al 17 maggio 2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con ricorso notificato a questo Ente in data 11.04.2008 e proposto dinanzi al TAR Puglia - Bari - a cura dell'Avv. Paolo Nitti – la Coop. Estense - Ipercoop, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Mario Zucchelli (proprietaria e gestore di un ipermercato compreso nel centro commerciale “Gran Shopping Mongolfiera” ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
 - dell’ordinanza sindacale 31.01.2008 n. 6061, nella parte in cui dispone che: “gli esercizi commerciali per la vendita al minuto del settore alimentare hanno la facoltà di deroga alla chiusura domenicale solo ed esclusivamente per il 02.03.2008 per il rispetto della normativa di comparto”;
 - dell’ordinanza sindacale 03.01.2008 n. 304;
 - del procedimento verbale di illecito amministrativo 09.03.2008 della Polizia Municipale, Settore Polizia amministrativa e annonaria;
 - di tutti gli atti, presupposti connessi e comunque dipendenti;

- il ricorso de quo, proposto c/ il Comune di Molfetta, nonché nei confronti di Forum Invest Srl (controinteressato) proprietario e gestore di una galleria commerciale costituita da numerosi negozi ed attività commerciali inseriti nel ridetto centro Mongolfiera, è impiantato sui seguenti motivi in diritto: *“1) violazione di legge dell’art. 18 L.R. 11/03 e Regolamento Regionale n. 11./04, difetto assoluto di istruttoria, eccesso di potere per illogicità. Ingiustizia manifesta. 2) Violazione di legge in relazione all’art. 218 L.R. 11/03, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà. 3) Violazione di legge in relazione all’art. 50 D.Lgs. 267/2000, eccesso di potere per illogicità. Travisamento. 4) Violazione di legge in relazione all’art. 5 L.R. 11/03 eccesso di potere per illogicità manifesta. Sviamento. Contraddittorietà. 5) Violazione di legge art. 12 D.Lgs 114/98 L.R. 11/03 Reg.to Regionale 11/04, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione, contraddittorietà. 6) Violazione di legge art. 3 e art. 41 cost. Eccesso di potere per illogicità difetto di motivazione irragionevolezza e sviamento della causa tipica.”;*

- Ritenuto necessario, risultando la domanda infondata sia in fatto che in diritto essendo pienamente legittimi gli atti impugnati, costituirsi nel giudizio instaurato dalla Coop. Estense dinanzi al TAR Puglia - Bari, al fine di far valere le ragioni del Comune stesso;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL., l’assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua

discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

- Visto il parere favorevole alla costituzione in giudizio espresso dal Dirigente del Settore AA.GG. e Commercio, competente *ratione materiae*;
- Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di €780,00 (al lordo degli oneri fiscali);
- Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla Coop. Estense, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota commissariale prot. n. 24458 del 29.04.2008 contenente l'indicazione dei rappresentanti e difensori dell'Ente, nelle persone degli Avv.ti Carlo Tangari e Rossella Chieffi, con incarico congiunto ed unica parcella professionale da dividere fra i due professionisti,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) di costituirsi per l'effetto nel giudizio proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari - dalla Coop. Estense, come legalmente rappresentata, meglio descritto in premessa.
- 3) Di conferire, all'uopo, l'incarico congiunto con unica parcella professionale (da dividere fra i due professionisti) di rappresentanti e difensori dell'Ente, agli Avv.ti Carlo Tangari, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 150 e Rossella Chieffi con studio in Terlizzi , alla Via Mazzini n. 14.
- 4) Di demandare al Rappresentante Legale dell'Ente la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per i legali di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
